

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Assicuratore – finanziatore - legittimazione

La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nei caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza però pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto sicché, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento.

Corte di Appello di Palermo, sezione terza, sentenza del 6.7.2017

...omissis...

L'appello va rigettato con la conseguente conferma della sentenza impugnata la cui motivazione ritiene la Corte che vada integrata nei termini che seguono.

L'appellante si duole dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ccccc ritenendo che la titolarità del rapporto contrattuale di assicurazione della odierna appellata risultasse per tabulas e de jure.

La motivazione non coglie nel segno.

Parte appellante non ha provato, come rilevato dal Tribunale, la titolarità del rapporto contrattuale in capo alla società appellata e non è stato nemmeno prodotto il contratto di assicurazione da cui si sarebbe potuto evincere eventuali obblighi in capo alla cccc in ordine alla gestione delle pratiche in caso di furto/incendio dell'autovettura oggetto di finanziamento.

La documentazione versata in atti (documento di sintesi del contratto di finanziamento con allegate condizioni generali di contratto), infatti, non si riferisce al contratto di assicurazione del finanziamento effettuata dal ccccc. per il furto e l'incendio dell'autovettura, bensì esclusivamente alle condizioni di apertura di credito relative al contratto di finanziamento.

Dalle condizioni, inoltre, si evince l'esistenza di una polizza assicurativa del finanziamento di cui il D. dichiara di aver ricevuto le relative condizioni ma che non è prodotta in giudizio.

La circostanza che la nota dei 15/2/2010 prodotta nel fascicolo di parte della cccc con cui la società informava che "le comunicazioni di furto devono essere inoltrate alla Compagnia assicuratrice" sia stata inviata presso un procuratore diverso da quello effettivo, non esime l'appellante né dalla produzione del collegato contratto di assicurazione del finanziamento ove si potrebbero eventuali oneri nella gestione del sinistro da parte di ccccontratto che risulterebbe consegnato al D. ma non prodotto in atti) né dalla chiamata in giudizio di soggetto legittimato passivamente.

Nel caso specifico, infatti, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della C. parte attrice avrebbe dovuto produrre la documentazione atta a dimostrare la legittimazione in giudizio della stessa.

Nessuna prova è stata fornita in punto, rimanendo mera affermazione labiale non supportata da alcuna documentazione (contratto e/o altro documento equipollente).

La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, infatti, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, (cfr Cassazione civile, sez. un., 16/02/2016, n. 2951) e dunque nel caso di specie era necessaria la produzione del contratto di assicurazione da cui poteva emergere la titolarità della posizione soggettiva passiva di ccc. in relazione alla domanda di condanna di cccccc pagamento della copertura assicurativa.

Non può, altresì, chiedersi la condanna della Ccc per inadempimento in ordine alla omessa gestione della pratica del sinistro sulla base della cosiddetta appendice di vincolo come viene adombrata nella parte espositiva dell'appello e dell'atto di citazione.

E' noto, infatti, che la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza però pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto sicché, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento. (cfr Cassazione civile, sez. III, 21/12/2015, n. 25610)

Il collegamento negoziale come delineato dalla Suprema Corte, dunque, non può fare sorgere automaticamente - in difetto di una specifica ed espressa condizione contrattuale - alcun onere di gestione della pratica del sinistro in capo al finanziatore.

Ne consegue, dunque, che alcun inadempimento contrattuale può essere addebitato alla cccc s.p.a. in ordine alla mancata gestione della pratica.

L'invio della lettera ad altro e diverso avvocato con cui si invitava il signor ccc a rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa costituisce, tuttavia, motivo per la compensazione delle spese del giudizio, limitate tuttavia al solo grado di appello non essendo stata impugnata in punto la sentenza di primo grado.

L'erroneo invio della missiva, infatti, costituisce, in applicazione delle previsioni cui all'art. 92 c.p.c. applicabile *ratione temporis*, una grave ragione legittimante la compensazione delle spese di lite atteso che xxxxxxxxxxxxxx non ha disposto - in applicazione del principio generale di comportamento secondo buona fede - un effettivo riscontro alla richiesta di pagamento e di gestione della pratica che, ove fosse stata inviata all'indirizzo corretto, avrebbe evitato il presente giudizio.

pqm

La Corte, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello Tribunale di Palermo in funzione monocratica con sentenza n. 3039/2012 del 3/7/2012, confermando la sentenza impugnata.

Compensa le spese di questo grado di giudizio.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 27 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2017.